COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

🕾 +039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 🔄 e-mail: paesaggio@comunebarano.it 🔄 e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it Via Corrado Buono, 1-80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 - P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Nº 13 DEL 06.04.2017

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO:

Richiesta di Permesso di Costruire acquisita al prot. com. n. 3249 del 27.05.2016 e successiva integrazione prot. com. n. 4920 del 01.08.2016.

Progetto per le opere di ampliamento della superficie all'interno della stessa volumetria mediante realizzazione di un solaio interpiano e scala di collegamento interna, apertura di vani porte e finestre lungo i perimetrali, diversa distribuzione interna, realizzazione di un balcone aggettante sul lato ovest e sul lato sud con sovrastante tettoia solo sul lato sud e sistemazione delle aree esterne, ad un immobile sito in Barano d'Ischia alla Via San Giorgio n. 6, in catasto al foglio nº 30

p.lle n. 1198 sub 1 (fabbricato) e 1196 - 1199 (terreno).

DITTA:

SPENNATO MARIA CARMELA, nata a Ischia (NA) il 07.07.1958 e residente in

Barano d'Ischia (NA) alla via San Giorgio n. 6.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con istanza prot. arr. n. 3249 del 27.05.2016 la Sig.ra Maria Carmela SPENNATO, nata a Ischia il 07.07.1958 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via San Giorgio n. 6, C.F.:SPNMRA58L47E329R, nella qualità di usufruttuaria dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Via San Giorgio n. 6, ha trasmesso l'istanza di Permesso di Costruire, previo parere paesaggistico con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, con i relativi allegati tecnici a firma del Geom. Buono Giuseppe, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al nº 6033, ai sensi del DPR 06.06.2001, nº 380 e ss. mm. ed ii, per la realizzazione di: "...opere di ampliamento della superficie all'interno della stessa volumetria mediante realizzazione di un solaio interpiano e scala di collegamento interna, apertura di vani porte e finestre lungo i perimetrali, diversa distribuzione interna, realizzazione di un balcone aggettante sul lato ovest e sul lato sud con sovrastante tettoia solo sul lato sud e sistemazione delle aree esterne..." il tutto riferito al manufatto sito in Barano d'Ischia alla Via San Giorgio n. 6, in catasto al foglio nº 30 p.lle n. 1198 sub 1 (fabbricato) e 1196 – 1199 (terreno);
- che per l'esecuzione degli interventi previsti nella suddetta istanza di Permesso di Costruire, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. nº 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. nº 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;



- l'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "R.U.A. (Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale)" del vigente P.T.P.;
- che il Responsabile del Procedimento Urbanistico Edilizio, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 12.08.2016, ha accertato la completezza della documentazione tecnica prodotta ed ha ritenuto l'istanza procedibile;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 10, punto n. 3 del 26.08.2016 ha espresso il seguente parere: ".....omissis.... La commissione esaminata la pratica esprime parere favorevole all'intervento di ristrutturazione in quanto compatibile con l'art. 6 comma 6 del vigente P.T.P: in considerazione dell'autocertificazione prodotta dalla parte circa l'epoca di costruzione successiva al 1945....omissis....";
- che in data 01.09.2016 il Responsabile del Paesaggio, Arch. Ciro Liguori, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ha elaborato la *Relazione Tecnica Illustrativa nonché Proposta di Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica* che, unitamente alla documentazione ed agli elaborati di progetto dell'intervento in parola, è stata trasmessa con nota del 06.09.2016 prot. n. 5606, al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
- che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 14.09.2016 prot. n. 3382;
- che il MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota prot. n. 1031 del 27/01/2017 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 31/01/2017 al n. 675 comunicava: "SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto, e fatto salvo il diritto dei terzi; nonché "Non si restituiscono copie della documentazione presentata, trattenendole agli atti di questo Ufficio presso il quale codesto Comune potrà ritirarle";
- **che** in data 09.02.2017 si provvedeva al ritiro, presso gli uffici competenti del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, delle copie della documentazione trasmessa con nota prot. n. 5606 del 06.09.2016;

RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. "... Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità"...";
- di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n. 1031 del 27/01/2017 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 31/01/2017 al n. 675; Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

alla **Sig.ra Maria Carmela SPENNATO**, nata a Ischia (NA) il 07.07.1958 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via San Giorgio n. 6, C.F.:SPNMRA58L47E329R, nella qualità di usufruttuaria dell'immobile sito



nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Via San Giorgio n. 6, per la realizzazione dell'intervento"...opere di ampliamento della superficie all'interno della stessa volumetria mediante realizzazione di un solaio interpiano e scala di collegamento interna, apertura di vani porte e finestre lungo i perimetrali, diversa distribuzione interna, realizzazione di un balcone aggettante sul lato ovest e sul lato sud con sovrastante tettoia solo sul lato sud e sistemazione delle aree esterne...", il tutto riferito al manufatto sito in Barano d'Ischia alla Via San Giorgio n. 6, in catasto al foglio n° 30 p.lle n. 1198 sub 1 (fabbricato) e 1196 – 1199 (terreno), e come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione nº 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n. 1031 del 27/01/2017 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 31/01/2017 al n. 675 come di seguito riportato: "SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto, e fatto salvo il diritto dei terzi;

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

TECNICO

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico (geom. Mattia-Florio)

Il Responsabile per il Paesaggio (dott. arch. Ciro Liguori).